

**aran**

AGENZIA PER LA  
RAPPRESENTANZA  
NEGOZIALE  
DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI

Direzione I

ARAN - Protocollo Uscita



N. 0007670/2010 del 28/09/2010

All' Agenzia delle Dogane  
Direzione centrale personale e organizzazione  
Ufficio normativa e contenzioso del lavoro  
Via M. Carucci, 71  
00143 Roma

e, p.c. alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Funzione Pubblica  
Ufficio relazioni sindacali  
Corso Vittorio Emanuele, 116  
00186 Roma

Oggetto : ferie spettanti agli ex dipendenti dell'Ente Tabacchi Italiani.

Con la nota n. 93650 del 14 luglio 2010, codesta Agenzia chiede chiarimenti in merito al numero di giorni di ferie spettanti ai dipendenti in organico presso l'Agenzia delle dogane a decorrere dal 31 dicembre 2005 e precedentemente appartenenti all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di stato, anche richiamando l'art. 10, comma 1, lett.c) del CCNL del 10 aprile 2008, nonché un precedente parere reso da questa Agenzia, in data 17 marzo 2010, al Ministero Economia e finanze-Dipartimento amministrazione generale del personale e dei servizi.

Al fine di poter fornire chiare indicazioni in merito alla propria posizione, questa Agenzia ritiene opportuno ricostruire, in via preliminare, l'evoluzione della disciplina applicabile in merito alla questione segnalata.

Il D.lgs. n. 283 del 1998 ha collocato nel ruolo provvisorio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e distaccato temporaneamente presso l'ETI, riconoscendo allo stesso, in prima applicazione, la garanzia del mantenimento del trattamento giuridico ed economico in godimento.

L'istituzione di un ruolo provvisorio ha consentito la gestione di tale personale in una fase di transizione prima della definitiva collocazione presso l'ETI ovvero presso altre amministrazioni e a tale fase di transizione deve ritenersi circoscritta la garanzia prevista dal citato decreto.

Da ciò consegue che la disciplina del rapporto di lavoro di detto personale risulta, pertanto, differente a seconda che lo stesso sia ancora nel ruolo provvisorio ovvero sia transitato definitivamente in un'altra amministrazione, con particolare riferimento al sopraindicato trattamento giuridico di miglior favore, che si conserva per tutto il periodo di permanenza nel ruolo transitorio, mentre viene meno nel momento in cui gli stessi dipendenti sono inquadrati definitivamente in un'altra amministrazione.

VIA DEL CORSO 476  
00186 ROMA  
TEL. 06.32.483.1  
C.F. 97104250580

ferie ente tabacchi\_dogane

Nel primo caso, infatti, se i dipendenti in esame prestano la loro attività lavorativa in posizione di fuori ruolo o comando presso altre amministrazioni, pur essendo ancora formalmente inseriti nel ruolo transitorio, possono continuare ad usufruire della norma di miglior favore. Nel secondo caso, invece, qualora, gli stessi siano già inquadrati presso altre amministrazioni, il trasferimento sembrerebbe configurarsi come un passaggio di mobilità e, pertanto, assoggettato ai principi generali in materia, con particolare riferimento all'art. 30, comma 2 quinquies, del d.lgs. n. 165 del 2001, in cui, tra l'altro, viene esplicitato che "al personale trasferito nei ruoli di un'altra amministrazione si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei CCNL vigenti presso l'amministrazione di destinazione". In tale casistica sembra, pertanto, rientrare anche il personale inquadrato presso codesta Agenzia, cui si fa riferimento nella nota inviata.

Diverso è il caso dei dipendenti dell'Amministrazione dei Monopoli che non hanno mai modificato il loro originario rapporto di lavoro con la citata Amministrazione e che, pertanto, continuano a mantenere, anche in virtù della norma di raccordo prevista dal CCNL del 10 aprile 2008, la pregressa disciplina anche nel nuovo comparto di appartenenza. Com'è chiaramente precisato nella citata norma contrattuale la disciplina di miglior favore viene riconosciuta solo al personale dipendente della suindicata Amministrazione alla data di entrata in vigore del CCNL medesimo.

Per quanto concerne il precedente parere del 17 marzo u.s. questa Agenzia aveva ritenuto che il caso segnalato facesse riferimento alla disciplina da applicarsi per il personale ancora collocato nel ruolo unico provvisorio, atteso che venivano riportate situazioni ancora non compiutamente definite ( personale ricollocato presso strutture centrali e periferiche del Ministero oppure comandato o fuori ruolo presso altri Enti pubblici, Ministeri, enti locali ecc.). In quella circostanza è sembrato che tali dipendenti potessero ancora fruire della particolare disciplina transitoria prevista dall'art. 4 del d.lgs. n. 283 del 1998, atteso che alla scrivente Agenzia non era nota l'avvenuta stabilizzazione del personale.

IL DIRETTORE GENERALE  
dott.ssa Elvira Gentile

